COMUNE DI TRANSACQUA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 7/86, DD. 30 GENNAIO 1986.

ARTICOLO 1

I cimiteri comunali nel civico Comune di Transacqua sono:

- cimitero del paese di Transacqua
- cimitero della frazione di Pieve

ARTICOLO 2

I defunti del paese di Transacqua non possono, di regola, essere sepolti che nel cimitero di Transacqua, mentre quelli della frazione di Pieve, nel rispettivo cimitero frazionale. E' necessario uno speciale permesso del Sindaco, tanto perché i defunti del paese possano essere sepolti nel cimitero di Pieve e viceversa.

Nel cimitero di Pieve possono ottenere il permesso di seppellimento anche i censiti del Comune di Fiera di Primiero salva l'applicazione del presente Regolamento.

Sarà cura delle Amministrazioni Comunali di Transacqua e Fiera di Primiero stipulare un'apposita convenzione che deve prevedere l'equo riparto delle spese cimiteriali tra le due Amministrazioni.

ARTICOLO 3

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione e giusta la norma del precedente articolo:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del D.P.R. 803/75.

ARTICOLO 4

Per le sepoltura di salme di altre persone non contemplate nel precedente articolo, occorre espresso parere del Sindaco.

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'Art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n° 1233 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane dopo le procedure di cui all'Art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803.

ARTICOLO 5

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Per ogni posto pertanto deve essere calcolata una superficie di mq. 3,50.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2), una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare di almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ARTICOLO 6

Nell'area del cimitero destinata alle inumazioni verranno preventivamente designati i posti, giusto un Piano Regolatore, in tanti quadri l'uno accanto all'altro in file simmetriche. L'occupazione dei posti si farà cominciano da un estremo di ciascun quadro e successivamente fila per fila ed in ordine di presentazione, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 7

Le fosse per le inumazione devono essere scavate sino a due metri (m. 2) di profondità dal piano superficiale del cimitero e di regola volta per volta, secondo il bisogno per essere ricolmate dopo deposta la cassa, In modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella scavata sul fondo al di sopra.

ARTICOLO 8)

Nelle inumazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 9

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse che non sono di legno. Non sono accese casse metalliche o di altro materiale difficilmente decomponibile o non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere comunque inferiore a cm. 2.

ARTICOLO 10

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Ogni feretro deve essere posto in loculo a richiesta separato costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore ai cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, secondo le prescrizioni del D.P.R. 803/75.

ARTICOLO 11

A cura del Municipio sarà tenuto apposito registro per ogni seppellimento dove in numero progressivo saranno iscritti nome e cognome ed età del defunto, il numero del

quadro, della fila, e il numero d'ordine della fila, cosicché si possa sempre avere un'esatta designazione della precisa localizzazione di ogni sepoltura.

ARTICOLO 12

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie o collettività.

Le concessioni previste dal comma precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 25 anni, salvo rinnovo.

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono revocate tutte le concessioni attualmente In vigore sia a tempo indeterminato che determinato.

Il Consiglio Comunale determina le tariffe di concessione per le aree cimiteriali, nonché gli eventuali aggiornamenti delle stesse.

Non può essere fatta concessione di aree per la sepultura privata a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 13

Sulle aree in concessione è possibile porre speciali segni funebri o costruirvi delle sepoltura. I singoli progetti di costruzione dovranno essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla verifica del regolare versamento della tassa di concessione. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

ARTICOLO 14

Potranno essere accordate concessioni di sepoltura private fuori dell'ordine di numerazione, con un aumento del 25% sul prezzo di tariffa della sepoltura, solo in via d'eccezione e su richiesta motivata, valutabile di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 15

La concessione di una sepoltura privata sarà chiesta al Sindaco con domanda in carta bollata nella quale sarà indicata la specie della sepoltura, il nome e cognome del concessionario e la famiglia o la persona a cui la sepoltura deve intestarsi.

Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 16

Le lapidi e qualsiasi altro segno sepolcrale od opera decorativa eseguite a cura dei privati, dovranno essere da questi conservati in stato decoroso.

Il Sindaco può ordinare la rimozione dei monumenti pericolanti od abbandonati per incuria a spese dei concessionari. Qualora i concessionari non ottemperino a tali obblighi, trascorso il termine imposto dal Sindaco, la concessione potrà essere revocata, ovvero potrà intervenire il Comune a spese dei concessionari medesimi.

ARTICOLO 17

L'acquisto di una tomba si fa con regolare atto di concessione d'uso da stipularsi tra il Sindaco ed il richiedente, nel quale atto vengono precisati il prezzo, l'epoca, il modo di pagamento, l'estensione del diritto acquistato, la durata, le norme sotto le quali si può esercitare e quant'altro è richiesto dalla natura del contratto.

ARTICOLO 18

Trascorso il termine della concessione, resta libero ai familiari od eredi di domandare il rinnovo per un altro periodo, pagando la tassa allora in vigore, fermo restando il principio che trascorso il termine di cui sopra il Comune potrà disporre delle aree a sua discrezione, ritornano in possesso della assoluta ed esclusiva proprietà.

Qualora gli interessati non provvedano al rinnovo della concessione, le sepolture vengono vuotate e i resti delle salme trasportati nell'ossario comune.

I materiali dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture di cui al comma precedente, restano di proprietà dei concessionari scaduti, che possono recuperarli.

Qualora i concessionari di cui sopra rifiutino di farlo o non lo facciano entro il termine di 4 mesi, tali materiali passeranno di proprietà del Comune.

ARTICOLO 19

Comune declina ogni responsabilità per danni arrecati ai monumenti per i lavori di inumazione o esumazione di salme (qualora vengano arrecati da persone estranee alla Pianta Organica del Personale Comunale) e dalle sottrazioni che si verificassero nel cimitero.

ARTICOLO 20

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, trascorso il decennio dal seppellimento o dalla scadenza della concessione, si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, si verificano le condizioni di cui agli artt. 84 e 85 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803.

Essendo il Comune di Transacqua classificato montano, le esumazioni straordinarie possono avvenire anche nel mese di maggio.

Per ogni esumazione dovranno essere rimborsate le eventuali spese per disinfettanti od altro.

ARTICOLO 21

E' vietato in modo assoluto l'apertura del feretri per qualsiasi causa, salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o del Sindaco.

E' vietato altresì eseguire sulle salme nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale venne collocato nella fossa al momento della inumazione.

ARTICOLO 22

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che gli interessati non facciano domanda di raccoglierle per mantenerle nella sepoltura familiare.

Gli avanzi di indumenti, cassa, ecc., devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ARTICOLO 23

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non è accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ARTICOLO 24

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Sindaco in primo luogo, della Giunta Comunale e dell'Ufficiale Sanitario, i quali tutti sovrintendono all'esatta esecuzione del presente Regolamento.

ARTICOLO 25

Nel cimitero è permesso entrare solamente a piedi. E' comunque vietato utilizzare la viabilità interna del cimitero come passaggio comune.

E' vietato l'accesso alle persone aventi con se cani od altri animali domestici.

Nel cimiteri si dovrà sempre tenere un contegno decoroso, astenersi dal fumare, schiamazzare, commettere atti contrari alla decenza, deturpare lapidi e monumenti ed in generale recare danno a cosa alcuna.

Qualora una persona tenesse nel cimiteri un contegno non conforme al rispetto dovuto al luogo, sarà ove non sussistano estremi di violazione di leggi penali, immediatamente fatta uscire.

ARTICOLO 26

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per quanto riguarda le costruzioni sepolcrali esistenti, le prescrizioni di cui all'Art. 13 del Regolamento stesso si intendono non operanti.

Le costruzioni sepolcrali ed i particolari segni funebri esistenti, vengono pertanto recepiti e sanati allo stato esistente.

Resta comunque garantita la potestà del Sindaco, sentita la Giunta, di ordinare particolari interventi sul monumenti esistenti che risultino di disordine e di intralcio alla corretta applicazione del presente Regolamento. Verificate tali situazioni, sarà cura del

Sindaco condizionare il rilascio della concessione di cui all'Art. 12, alla modifica dei monumenti in essere.

ARTICOLO 27

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 21.10.1975, n° 803.